



**CITTA' DI ROVATO**  
(PROVINCIA DI BRESCIA)

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**N. 36**

*Adunanza ordinaria – seduta pubblica di 1^ convocazione*

**OGGETTO: Approvazione tariffe TARI 2020.**

*L'anno duemilaventi addì trenta del mese di luglio alle ore 19:56 nella Sala delle adunanze consiliari.*

*Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.*

*All'appello risultano*

<b>N.</b>	<b>Cognome e nome</b>		<b>Presente</b>	<b>Assente</b>
1.	Belotti Tiziano Alessandro	Sindaco	X	
2.	Venturi Stefano	Consigliere	X	
3.	Pe Gabriella	Consigliere	X	
4.	Festa Maurizio	Consigliere		X
5.	Quaranta Silvia Matilde	Consigliere	X	
6.	Buffoli Gabriele	Consigliere	X	
7.	Antonelli Gabriele	Consigliere	X	
8.	Fapani Adriana	Consigliere	X	
9.	Baroni Ezio	Consigliere	X	
10.	Parzani Renato	Consigliere	X	
11.	Marini Martina Maria	Consigliere		X
12.	Bergomi Angelo	Consigliere		X
13.	Zoppi Elena	Consigliere	X	
14.	Buffoli Luciana Loredana	Consigliere	X	
15.	Zafferri Diego	Consigliere	X	
16.	Manenti Roberto	Consigliere	X	
17.	Belotti Stefano Angelo	Consigliere	X	
<b>TOTALE</b>			<b>14</b>	<b>3</b>

*Sono presenti gli Assessori:*

*Agnelli Simone Giovanni, Dotti Daniela, Bosio Pier Italo, Martinelli Roberta, Bergo Valentina.*

*Assiste all'adunanza l'infrascritto Vice Segretario Comunale: dr. Giacomo Piva il quale provvede alla redazione del presente verbale.*

*Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente Manenti Roberto dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, posto al n. 12 dell'ordine del giorno.*

## Il Consiglio Comunale

Visti:

- la legge 27 dicembre 2013, n. 147;
- il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;
- il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34/2020, convertito in legge con modificazioni, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Richiamati i provvedimenti adottati dall' dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità):

- la deliberazione dell'Autorità n.443/2019/R/rif (poi integrata da talune semplificazioni procedurali dettagliate nella deliberazione 57/2020/R/rif), con cui è stato adottato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) recante i "criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021", introducendo una regolazione per l'aggiornamento delle entrate tariffarie di riferimento, basata su criteri di riconoscimento dei costi efficienti;
- la deliberazione dell'Autorità 158/2020/R/rif con cui è stata prevista, l'adozione di alcune misure di tutela straordinarie e urgenti volte a mitigare la situazione di criticità e gli effetti sulle varie categorie di utenze derivanti dalle limitazioni introdotte a livello nazionale o locale dai provvedimenti normativi adottati per contrastare l'emergenza da COVID-19;
- la deliberazione dell'Autorità 238/2020/R/rif con la quale sono stati adottati gli strumenti e le regole da applicarsi per garantire la copertura sia degli oneri derivanti dall'applicazione della deliberazione 158/2020/R/rif;

Dato atto che in tema di costi riconosciuti e di termini per l'approvazione delle tariffe: in particolare l'articolo 1 della legge 147/2013:

- al comma 654 stabilisce che "in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente";
- al comma 668 riconosce ai Comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti, la facoltà di prevedere "l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI", la quale è "applicata e riscossa direttamente dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani";
- al comma 683 dispone che "il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia [...]";

Visti anche:

- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- l'art. 53, comma 16, della Legge 23 Dicembre 2000, n. 388, così come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 448/2001, dispone, in deroga all'art. 52 del D.Lg. n. 446/97 e all'art. 3 dello Statuto del contribuente che "il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunali all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati

successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”;

- il D.L. 34/2020, come convertito in legge ha fissato al 30 settembre 2020 il termine l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali 2020-2121;

Visti, in particolare, i seguenti commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014):

- 641. Il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte a qualsiasi uso adibiti suscettibili di produrre rifiuti urbani;
- 642. La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo i locali o aree scoperte a qualsiasi uso adibiti suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di - 659. Il Comune con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere riduzioni ed esenzioni nel caso di: a) abitazioni con unico occupante; b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo; c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente; d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero; e) fabbricati rurali ad uso abitativo; e-bis) attività di prevenzione nella produzione di rifiuti, commisurando le riduzioni tariffarie alla quantità di rifiuti non prodotti;
- 660. Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune;
- 682. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro: a) per quanto riguarda la TARI: 1) i criteri di determinazione delle tariffe; 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE; 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

Richiamata la propria deliberazione n. 35 del 30/07/2020 con la quale è stato approvato il Piano Finanziario 2020, calcolato in funzione dei costi di esercizio del Comune di Rovato e quelli forniti dal gestore del servizio di raccolta, smaltimento e pulizia strade, seguendo le linee previste dall'Autorità, in forza delle disposizioni contenute nell'art. 1, comma 527, della Legge n. 205/2017, utilizzando i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il periodo 2018-2021, come previsto dal Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR);

Fatto presente che a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;

Visto il comma 15-ter dell'articolo 13 del D.L. n. 201/2011 che recita "A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data

successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”.

*Preso atto che:*

- la tassa istituita dall'art. 1 comma 639 della L. 147/2013 (TARI) ha natura tributaria non intendendo attivare la tariffa corrispettiva di cui al comma 668, e pertanto l'IVA sui costi di gestione non può essere portata in detrazione del Comune e ne costituisce costo da coprire con il gettito del nuovo tributo istituito;
- alle tariffe approvate dal Comune va applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992;

*Dato atto inoltre che la determinazione delle tariffe tiene conto della quadripartizione del gettito della tariffa suddiviso tra quota dovuta per il servizio alle utenze domestiche per coprire i costi fissi e i costi variabili, e della quota per coprire i costi del servizio alle utenze non domestiche i costi fissi e i costi variabili e pertanto:*

- il gettito della tariffa fissa delle utenze domestiche copre integralmente i costi fissi sostenuti per tali utenze ed è calcolato in relazione ai coefficienti  $K_a$  previsti dal DPR 158/1999;
- il gettito della tariffa variabile delle utenze domestiche è commisurato alla quantità di rifiuti prodotti dalle utenze domestiche (secondo il diverso numero dei componenti il nucleo familiare o convivenza) sulla base del peso dei rifiuti conferibile in relazione al numero di litri di rifiuti indifferenziati svuotabili dalle stesse e previsto dal volume minimo garantito come da allegato, e quindi in deroga ai coefficienti  $K_b$  minimi e massimi previsti dal DPR 158/1999 come previsto dal regolamento TARI del Comune e per effetto di criteri di misurazione oggettivi individuali di conferimento dei rifiuti delle singole utenze;
- il gettito della tariffa fissa delle utenze non domestiche copre integralmente i costi fissi del servizio per tali utenze ed è calcolato in relazione ai coefficienti  $K_c$  del DPR 158/1999;
- il gettito della tariffa variabile delle utenze non domestiche è commisurato alla quantità di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche (secondo la categoria di utenza non domestica) sulla base del peso dei rifiuti conferibile in relazione al numero di litri svuotabili dalle stesse e previsto dal volume minimo garantito di rifiuti indifferenziati come da allegato, e quindi in deroga ai coefficienti  $K_d$  minimi e massimi previsti dal DPR 158/1999 come previsto dal regolamento TARI del Comune e per effetto di criteri di misurazione oggettivi individuali di conferimento dei rifiuti delle singole utenze;
- la previsione di una tariffa variabile che colpisce le utenze, sia domestiche che non domestiche che conferiscono al servizio pubblico una qualità superiore a quelle previste dai coefficienti sopra determinati e che ha lo scopo di incentivare comportamenti virtuosi degli utenti per la differenziazione e il recupero dei rifiuti;
- il gettito della tariffa tiene conto degli eventuali conguagli derivanti dal ricalcolo effettuato ricorrendo al nuovo MTR secondo i criteri previsti dall'Autorità;

*Considerato che:*

- al fine di rapportare i volumi svuotati al peso di rifiuto indifferenziato conferito è assunto un peso specifico per le utenze domestiche di 0,08 kg per ogni litro e, per le utenze non domestiche, di 0,1 kg per ogni litro;
- tale sistema tariffario ha consentito al Comune di Rovato di innalzare la quota di rifiuti differenziati dal 30% a circa il 77%, raggiungendo pertanto livelli di virtuosità in campo ambientale tra i più alti della provincia e della regione;

*Richiamato il Regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) approvato con propria deliberazione di n. 34 del 30/07/2020;*

*Dato atto infine che:*

- nel rispetto della disciplina legislativa e nei limiti della potestà regolamentare attribuita ai comuni dalla legge, ai fini della determinazione delle tariffe TARI, per il solo anno 2020, si tiene conto delle

specifiche riduzioni tariffarie della TARI, così come indicate sul citato regolamento comunale, sulla base dei principi enunciati da AREGA con deliberazione n. 158 del 5 maggio 2020, sia per le utenze domestiche che per quelle non domestiche, considerando tali riduzioni tariffarie come "episodiche", da ricondurre all'imprevista situazione di emergenza sanitaria in corso e, in particolare per le attività economiche, alla conseguente diminuzione della produzione di rifiuti durante il periodo di lockdown;

- per il finanziamento delle mancate entrate di cui al punto precedente è previsto un apposito stanziamento la cui copertura è assicurata attraverso il ricorso a risorse correnti del bilancio del Comune e che pertanto tali riduzioni non graveranno sulle altre utenze iscritte a ruolo;
- che le predette riduzioni saranno applicate d'ufficio;

Rilevato che l'approvazione delle tariffe rientra tra gli atti di competenza del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera b), del D.Lgs. 267/00

Acquisiti, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 i pareri favorevoli sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile dal Dirigente dell'Area Finanziaria dr. Claudio Battista, qui allegati;

Dato atto che l'argomento è stato esaminato dalla competente Commissione Consiliare nella seduta del 28.07.2020;

Preso atto che l'argomento è stato trattato nell'intervento allegato alla deliberazione n. 35 in data odierna;

Con voti: favorevoli n. 13, contrari nessuno, astenuti n. 1 (Manenti), resi per alzata di mano dai n. 14 amministratori presenti e votanti;

delibera

- 1) per le motivazioni in premessa, di approvare, per il 2020, le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) per le utenze domestiche e non domestiche come da listino allegato che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, dando atto che si è tenuto conto delle specifiche riduzioni tariffarie della TARI, così come indicate sul citato regolamento comunale, sulla base dei principi enunciati da AREGA con deliberazione n. 158 del 5 maggio 2020, sia per le utenze domestiche che per quelle non domestiche, considerando tali riduzioni tariffarie come "episodiche", da ricondurre all'imprevista situazione di emergenza sanitaria in corso ed in particolare per le attività economiche, alla conseguente diminuzione della produzione di rifiuti durante il periodo di lockdown;
- 2) di provvedere alla trasmissione telematica mediante l'inserimento del testo nel Portale del Federalismo Fiscale ai sensi del combinato disposto dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e dell'art. 13, commi 13-bis, 15 e 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, così come disposto dall'articolo unico, comma 10 lettera e), della Legge 28 dicembre 2015, n. 208;
- 3) di demandare ai competenti uffici le necessarie regolazioni contabili conseguenti alle riduzioni/agevolazioni introdotte con la presente deliberazione;
- 4) di trasmettere ai competenti uffici per i provvedimenti di competenza;

Con voti: favorevoli n. 13, contrari nessuno, astenuti n. 1 (Manenti), resi per alzata di mano dai n. 14 amministratori presenti e votanti;

delibera  
altresì

*5) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134, comma 4 del D.lgs. n. 267/2000.*

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 36 DEL 30/07/2020**

---

**OGGETTO:** *Approvazione tariffe TARI 2020.*

*Letto, confermato e sottoscritto,*

*IL PRESIDENTE  
Roberto Manenti  
(firmato digitalmente)*

*IL VICE SEGRETARIO COMUNALE  
dr. Giacomo Piva  
(firmato digitalmente)*

---

*Copia della presente deliberazione sarà pubblicata all'Albo Pretorio on-line ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.*

*La suestesa deliberazione diverrà esecutiva ai sensi dell'articolo 134, comma 3, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.*